



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/105/CU01/C1-C4-C5-C11

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI
PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA), SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI
DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 2015, N. 124**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Considerazioni generali

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide in linea generale, il lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi, finalizzato a dare attuazione alla delega di cui all'art. 5 della L. 124/2015 ed alla previsione dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs 126/2016.

La mappatura dei regimi, infatti, è uno strumento essenziale per dare certezze ed orientare gli imprenditori nella fase di avvio, come durante l'esercizio dell'attività. A tal proposito, come evidenzia il Consiglio di Stato nel parere numero 1784 del 4 agosto 2016, il provvedimento "... realizza in ogni caso un riordino normativo, ancorchè parziale: si è di fronte a quella che si potrebbe innovativamente definire una forma di "codificazione soft", ossia una raccolta organica e semplificata, anche se (per adesso) non esaustiva, di tutte le discipline vigenti dell'attività privata nei settori interessati."

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide inoltre la necessità di considerare il decreto in esame il primo fondamentale momento di ricognizione della normativa vigente che dovrà essere completato e monitorato attraverso i decreti correttivi ed integrativi previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della Legge n. 124 del 2016, come indicato dallo stesso Consiglio di Stato.

Inoltre, apprezzabile, nell'impianto del decreto, è anche la previsione dell'art. 2, comma 6 secondo la quale, con decreto ministeriale, successivamente alla scadenza della delega e dei relativi correttivi, si procederà ad un periodico aggiornamento della Tabella A, sia per recepire modifiche legislative che interverranno, sia per introdurre casi non contemplati per mero refuso.

Tuttavia, considerato che la tabella proposta in allegato allo schema di decreto contempla procedimenti di competenza regionale, coerentemente con le previsioni dell'art. 29 delle Legge n. 241 del 1990 dovrà essere esplicitato che sono fatti salvi i regimi amministrativi più favorevoli in termini di semplificazione, anche in considerazione dell'espresso richiamo nella delega ai principi e criteri direttivi desumibili dai principi del diritto dell'Unione europea, relativi all'accesso alle attività di servizi, e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Si fanno proprie, inoltre, le considerazioni del Consiglio di Stato in merito alla rilevanza cruciale

della fase attuativa che dovrà prevedere “adeguate iniziative - non normative- di formazione, comunicazione istituzionale, informazione” nonché dell’ adeguamento dei sistemi informativi e dell’adozione di tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare effettività alle disposizioni in materia di concentrazione dei regimi. In tale fase è essenziale il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, anche nell’ambito delle attività dell’ Agenda per la semplificazione 2015-2017.

Cogliendo le indicazioni del Consiglio di Stato, relative alla necessità di attuare una visione nuova della pubblica amministrazione, che si occupi con strumenti moderni e multidisciplinari di crescita e sviluppo, si ritiene importante richiamare uno strumento particolarmente rilevante in termini di semplificazione quale il Fascicolo informatico d'impresa, già previsto dallo schema di D.Lgs. sulle Camere di Commercio, che attua una gestione moderna ed efficiente della documentazione d'impresa riducendo gli oneri burocratici di allegazione a carico del privato.

Infine, ai fini del coordinamento tra la SCIA edilizia e la SCIA di cui all’articolo 19 della Legge 241/1990, si segnala l’opportunità di meglio chiarire, a partire dalle tabelle, la disciplina dei due istituti integrando l’ art. 2, comma 4, dello schema di D.Lgs., per far salve la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23, comma 1, DPR 380/2001) e la SCIA condizionata all’acquisizione di atti di assenso, pareri o verifiche preventive, di cui all’art. 19 bis, comma 3, Legge 241/1990.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pertanto, pur condividendo la ratio dello schema di decreto, ritiene indispensabile, ai fini dell’intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata, intervenire sui seguenti punti dell’articolato:

1. Disciplina generale della comunicazione

All’ art. 2 si propongono le seguenti modifiche:

a) Al comma 4 sopprimere l’ultimo periodo per coordinarlo con il comma 5 riformulato.

b) sostituire il comma 5 con il seguente;

“5. Per l’avvio delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l’attività può essere avviata solo dopo la presentazione della comunicazione all’amministrazione competente o allo Sportello Unico. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari”.

Di conseguenza, all’art. 1 comma 1, si ritiene opportuno sopprimere la parola “mera”.

2. Glossario

Si propone di precisare meglio il contenuto del glossario:

All’articolo 1 comma 2.

a) dopo le parole “glossario unico” aggiungere le seguenti:“**, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della Tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto.”**

b) **riconsiderare il regime transitorio del secondo periodo in quanto, come evidenziato dal Consiglio di Stato, con i suoi rischi di effetto “centrifugo”, potrebbe incidere negativamente sulla omogeneizzazione e semplificazione**

c) per quanto concerne il quarto periodo, si ritiene che il principio della gratuità della consulenza preistruttoria dovrebbe avere una valenza generale (e non solo limitata all'edilizia).

Pertanto si propone di sopprimere il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 e di riformularlo come comma a se stante nel seguente modo:

“2 bis. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistruttoria all'interessato in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla Legge.”

3. Principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e di ragionevolezza e proporzionalità

Si chiede di inserire il richiamo a tali principi al comma 1 dell' art. 1.

Dopo la parola “provvede” inserire le seguenti:

“nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità”.

4. Attività non elencate in tabella

Si ritiene opportuna una riformulazione del comma 2 dell' art. 2, al fine di assicurare maggiore chiarezza alla disposizione.

“2. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, ~~possono ricondurre in ragione delle loro specificità territoriali,~~ le attività non elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti e le pubblicano ~~ma che possono essere ad esse ricondotte sul proprio sito istituzionale”.~~

Si segnala, comunque, che ad una prima disamina risultano incomplete le attività della tabella A, nonchè le relative vicende giuridiche (es. subingresso, trasferimento,...), con il rischio di creare disomogeneità tra le Amministrazioni, in attesa del Decreto del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, per il completamento/aggiornamento delle tabelle.

5. Aggiornamento della ricognizione

Al fine di pervenire ad una ricognizione dei regimi di cui alla tabella A il più completa possibile, agevolando così le attività dei cittadini e delle imprese, si propone di riformulare il comma 6 dell'articolo 2 nel seguente modo:

“6. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della Legge n.124 del 2015, la tabella A viene integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 del D.Lgs 281/1997, si procede periodicamente all'aggiornamento ed alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute. ~~e con disposizioni integrative e correttive, qualora necessarie, come previsto dall'articolo 5 comma 3 della Legge 124/2015”.~~

6. Controlli sulla CILA

- Al fine di differenziare il sistema dei controlli sulla CILA rispetto a quelli sulla segnalazione certificata di agibilità, si propone di modificare il comma 4 dell'articolo 6 bis nel seguente modo:
*“4. Le Regioni a statuto ordinario:
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, prevedendo, se del caso, sopralluoghi in loco”.*
- Appare necessario coordinare la disciplina di semplificazione dei titoli edilizi introdotta dal decreto con le modalità telematiche e gli standard tecnici stabiliti dall'amministrazione del catasto per la presentazione delle variazioni catastale. Tale allineamento consentirebbe una effettiva accelerazione della conclusione della pratica edilizia ed un celere riallineamento delle risultanze catastali agli interventi realizzati.

Sostituire il comma 3 dell'articolo 6-bis del DPR n. 380 del 2001, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto con il seguente:

“3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dall'Amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate”.

7. Disposizioni in materia di ambiente

Si richiede lo stralcio dell'articolo 4 dello schema di provvedimento relativo agli interventi di bonifica, con la richiesta di impegno da parte del Governo di riavviare quanto prima un confronto Stato-Regioni finalizzato alla revisione integrale dell'intero Titolo V del D.lgs 152/2006.

In particolare, sussistono forti perplessità in merito all'efficacia semplificativa di tale articolo per le seguenti ragioni:

- Pur introducendo “il soggetto che la disponibilità del sito” tra le figure titolate ad effettuare un intervento di bonifica, oltre al “proprietario” e al “gestore” già previsti dall'art. 245 vigente, l'art. 4 in oggetto non appare, in prima istanza semplificativo rispetto all'art. 245 vigente stesso; inoltre rispetto all'art. 242 bis Procedura semplificata per le operazioni di bonifica (introdotto dall'art. 13, comma 1, della Legge 116 del 2014); l'articolo 4 appare addirittura non coordinato;
- L'utilizzo di obiettivi di bonifica diversi (CSC o limiti di potabilità) riferito al soggetto della bonifica introdurrebbe una disparità di trattamento tra i diversi titolari della bonifica.

8. Disposizione in materia di commercio

Si ritiene necessario mantenere la comunicazione per la cessazione delle attività commerciali, come previsto dal comma 5 dell'art.28 del D.Lgs.114/1998 per le attività di cui agli artt.7, 8 e 9.

Al riguardo, il Consiglio di Stato evidenzia che il principio di proporzionalità suggerisce di mantenere l'onere della comunicazione con riferimento alle grandi strutture di vendita, di cui all'art.9 del D.Lgs.114, al fine di salvaguardare l'attività di controllo e programmazione del comune.

A tal fine si chiede:

- di eliminare il comma 1 dell'articolo 5 o, in alternativa, di prevedere adeguati meccanismi di collegamento telematico con il Registro delle imprese, che assicurino l'effettiva conoscenza da parte del SUAP delle vicende attualmente oggetto di comunicazione (cessazione dell'attività in primis ma anche subingresso, affido di reparto ed altre variazioni).

9. Livelli ulteriori di semplificazione

Al fine di salvaguardare le disposizioni normative regionali che prevedono interventi di semplificazione ulteriori rispetto a quelli inseriti nella tabella A, si ritiene di aggiungere un nuovo articolo.

Pertanto, dopo l'art. 6, è aggiunto il seguente:

“Art. 6 bis (Livelli ulteriori di semplificazione)

1. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni normative statali, ma possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione”.

10. Termini di adeguamento delle Regioni e degli Enti Locali

Considerato il rilievo dell'implementazione della nuova disciplina, è indispensabile allineare i termini di adeguamento del decreto in esame con quelli della cd. “SCIA 1”. Si chiede, inoltre, al Governo di valutare l'opportunità di fissare tale termine al 30 giugno 2017, in considerazione dei tempi necessari all' adeguamento della modulistica, dei sistemi informativi e delle banche dati, nonché all' adozione delle ulteriori misure organizzative necessarie a garantire l' efficace attuazione delle disposizioni in materia di “concentrazione dei regimi”.

A tal fine si propone di aggiungere il seguente articolo:

Dopo l'art. 6 bis è aggiunto il seguente:

“Art. 6 ter (Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017”.

In relazione alla **Tabella A**, si segnala l'opportunità di rivedere le collocazioni delle attività nelle varie sezioni e di introdurre una numerazione progressiva unica.

Sulle tabelle, si evidenzia la necessità di istituire un tavolo tecnico per verificare l'esatta formulazione delle stesse. Per le materie ambiente e commercio si trasmettono anche prime proposte emendative.

Infine, si avanzano le seguenti proposte di miglioramento del testo, non condizionanti ai fini dell'intesa, ma come opportunità di intervento:

- Al fine di chiarire la differenza rispetto alla disciplina della SCIA ad efficacia immediata, di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 (e all'art. 22 del DPR 380/2001), pare opportuno integrare l'art. 2, comma 4, dello schema di D.Lgs., per far salvi gli specifici regimi della SCIA edilizia ad efficacia differita alternativa al permesso di costruire (di cui all'art. 23, comma 1, del DPR 380/2001, come modificato dallo schema di D.Lgs. cd. SCIA 2) e della SCIA condizionata all'acquisizione di atti di assenso, pareri o verifiche preventive, di cui all'articolo 19 bis, comma 3, Legge 241/1990 (in questo caso, l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio dei medesimi atti).

Dal momento che il primo periodo del comma 4 dell'art. 2 dello schema di D.Lgs. in esame richiama, in riferimento alla SCIA, il solo regime amministrativo di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 (al cui interno non viene menzionato il comma 3 del successivo art. 19 bis), si ritiene utile, per maggiore chiarezza e completezza dell'articolato, far salva la disciplina della SCIA condizionata ad atti di assenso. In materia edilizia, una fattispecie analoga è regolata all'art. 23 bis (autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione d'inizio lavori) del d.p.r. 380/2001: si ritiene che tale disposizione vada applicata tenuto conto delle nuove norme in materia di concentrazione dei regimi amministrativi di cui al citato art. 19 bis, comma 3, Legge 241/1990.

Parimenti, la fattispecie della SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire, di cui all'art. 23 del d.p.r. 380/2001, come modificato dallo schema di D.Lgs. in esame, presenta profili di scostamento dalla disciplina generale della SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, richiamato dal primo periodo del comma 4 dell'art. 2 dello schema, in primis per quanto attiene l'efficacia differita della SCIA di almeno 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 bis, comma 3, della Legge 241/1990 e dall'articolo 23 del d.p.r. 380/2001.”

- in merito all'articolo 6 dello schema di decreto si richiede di inserire dopo la lettera b) del comma 1, le seguenti:

b bis) al secondo comma dell'articolo 141 del R.D. 635/1940, dopo le parole “inferiore a 200 persone”, sono aggiunte le seguenti “il parere,”;

b ter) al secondo comma dell'articolo 141 del R.D. 635/1940, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i medesimi, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle necessarie asseverazioni, attestazioni o certificazioni di tecnici abilitati, presentata allo sportello indicato nell'art. 19-bis della Legge n. 241 del 1990.”

b quater) all'articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, al secondo periodo del primo comma, le parole “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,” sono soppresse e le parole “sportello unico per le attività produttive o altro ufficio analogo” sono sostituite dalle seguenti “sportello indicato nell'art. 19-bis della Legge n. 241 del 1990.”

b quinquies) all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al secondo periodo, le parole “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,” sono soppresse e le parole “sportello unico per le attività produttive o altro ufficio analogo” sono sostituite dalle seguenti: “sportello indicato nell'art. 19-bis della Legge n. 241 del 1990.”

Roma, 29 settembre 2016

TABELLA A

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Apertura Trasferimento Ampliamento	SCIA unica	Se l'attività prevede anche un' occupazione di suolo pubblico , è necessaria la relativa concessione. Qualora la superficie totale dell'esercizio sia superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Con le modalità di cui all'articolo 19- <i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.	D. Lgs. 59/2010 - art. 65, co. 1 D. Lgs. 114/1998 - artt. 4, co.1, let d), 7
2.	Subingresso	Scia unica		D. Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5,

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
3.	Apertura Trasferimento Ampliamento Subingresso	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Qualora la superficie totale dell'esercizio sia superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.</p>	<p>D. Lgs. 59/2010 - art. 65, co. 1 D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co. 1 let. d), art. 7; d. lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5, che rinvia a SCIA dell'art. 7, d.lgs n. 114/1998</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni	Qualora la superficie totale dell'esercizio sia superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.	D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co. 1 let. e), art. 8;
	Subingresso	Scia unica	Ai fini dell'eventuale voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.	D.lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
5.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato. Qualora la superficie totale dell'esercizio sia superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti	D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co.1, let. e), art. 8; Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p>	
	Subingresso	SCIA unica	<p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>Ai fini dell'eventuale voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p>	<p>D. Lgs. 114/1998 - art. 4, co.1, let. e), art. 8;</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</p>

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
6.	Apertura Trasferimento Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa)	<p>La conferenza di servizi deve essere indetta entro 60 gg dal ricevimento della domanda e se non si pronuncia entro 120 gg. si forma il silenzio assenso.</p> <p>L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p>	<p>D. Lgs. 114/1998 - artt.4, co.1, let. f), 9;</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.	
7.	Subingresso	Scia unica	<p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.</p>	<p>d.lgs n. 114/1998, art. 26, co. 5,</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p>

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
--	----------	-----------------------	---	-----------------------

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
8.	Apertura Trasferimento Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso decorso 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa)	<p>La conferenza di servizi deve essere indetta entro 60 gg dal ricevimento della domanda e se non si pronuncia entro 120 gg. si forma il silenzio assenso.</p> <p>L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p>	<p>D. Lgs. 114/1998 - artt.4, co.1, let. f), 9;</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”</p>
9.	Subingresso	SCIA unica	<p>La SCIA unica contiene anche la comunicazione della prevenzione incendi che, ai fini della relativa voltura, è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p>	<p>d.lgs n. 114/1998, art. 26, co. 5</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”.</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
10.	Apertura Trasferimento Ampliamento Subingresso	Comunicazione	<p>La comunicazione va effettuata alla Camera di Commercio per il tramite del SUAP.</p> <p>Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.</p> <p>Qualora il procedimento di apertura, trasferimento e ampliamento riguardi esercizi commerciali di superficie superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, la comunicazione contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Nel caso di subingresso, ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p>	<p>D.lgs. n. 114/1998 - Art. 4, co. 1, lett. a) e art. 5, co. 11; D. Lgs. 59/2010 - art. 71, co. 1</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p>

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
11.	Apertura Trasferimento Ampliamento Subingresso	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato dell'istanza che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>Qualora il procedimento di apertura, trasferimento e ampliamento riguardi esercizi commerciali di superficie superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, la comunicazione contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Nel caso di subingresso, ai fini della voltura della prevenzione incendi, la</p>	<p>D.lgs. n. 114/1998 - Art. 4, co. 1, lett. a) e art. 5, co. 11; D. Lgs. 59/2010 - art. 71, co. 1</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)</p>

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.	

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12.	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita. Qualora il commercio su area pubblica venga esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	Art. 4, d.lgs. n. 228/2001, come modificato in particolare da art. 30 bis D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013. Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs n. 114/1998 (rif. art. 4, co. 7, d.lgs. n. 2001/228; art. 4, co. 2, lett. d), d.lg. n. 114)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
--	----------	-----------------------	---	-----------------------

13.	Vendita al minuto di alcolici in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita	SCIA	La SCIA , che vale quale denuncia ai sensi del d.lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, cui deve essere trasmessa da parte del Comune, è resa: a) nell'ambito della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza.	d.lgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63
14.	Vendita farmaci da banco e medicinali veterinari in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita	Comunicazione	La comunicazione , che deve essere trasmessa dal Comune alla Regione e al Ministero della salute, è resa: a) nell'ambito della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza.	art. 5, D.L. n. 223/2006, (convertito con L. n. 248/2006) art. 11 comma 14, D.L. 1/2012 (convertito con L. 27/2012).
15.	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita	Comunicazione	La comunicazione , che deve essere trasmessa dal SUAP all'Agenzia delle Dogane, è resa: a) nell'ambito della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza. Qualora si tratti di rivendite di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai	D.Lgs. 504/1995, art. 25 commi 1 e 4 DPR 151/2011 – Allegato 1, punto 3, lett. b)

			<p>VV.FF. b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato</p>	
16.	<p>Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³ in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p>	SCIA	<p>La SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p>	D.P.R. n. 151/2011
17.	<p>Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p>	SCIA	<p>La SCIA:</p> <p>a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).</p> <p>b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).</p> <p>Qualora si tratti di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene SCIA prevenzione incendi</p>	<p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22. D. lgs. n. 150/2012, art. 10. DPR 151/2011 Allegato I punto 46</p>
18.	<p>Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi,</p>	SCIA	<p>a) La SCIA deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura</p>	<p>Regolamento (CE) n. 183/2005. L. 15 febbraio 1963, n. 281. DPR 151/2011 punto 46 dell'Allegato I</p>

	<p>prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p>		<p>del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).</p> <p>b) L'istanza contiene la SCIA che deve essere trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente (Regione o delegata).</p> <p>Qualora si tratti di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>b) è contenuta nell'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>In entrambi i casi, è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.</p>	
19.	<p>Oggetti preziosi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p>	SCIA	<p>La SCIA, valevole anche come autorizzazione di pubblica sicurezza:</p> <p>a) è presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP al Questore.</p> <p>b) è contenuta nell'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP al Questore.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 127, c.1 e 128</p>

20.	Vendita di armi diverse da quelle da guerra in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita.	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al Comune competente contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP al Questore.</p> <p>In entrambi i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>Qualora siano ricompresi gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, co. 1 DPR 151/2011 - attività 18 dell'Allegato I</p>
21.	Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)	Autorizzazione	Presentazione dell'istanza al Comune che la trasmette alla Regione.	Regolamento (CE) n. 853/2004, articolo 4. Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 31.

1.11. Forme speciali di vendita

1.11.1 Vendita in spacci interni

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
22.	Apertura Trasferimento Ampliamento Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di		Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.	D.Lgs. 114/1998 - art. 16 D.Lgs. 59/2010 - art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

	<p>cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi</p> <p>1. settore non alimentare 2. settore alimentare</p>	<p>1. SCIA unica 2. SCIA unica</p>	<p>2. La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui al n. 1.10.</p>	
23.	<p>Subingresso Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi</p> <p>1. settore non alimentare 2. settore alimentare</p>	<p>1. Scia unica 2. SCIA unica</p>		<p>D.Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 66</p>

1.12.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
24.	<p>Apertura Trasferimento Ampliamento</p> <p>attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici</p> <p>1. in esercizio di vicinato: a) non alimentare b) alimentare</p> <p>2. in media struttura di vendita: a) non alimentare b) alimentare</p> <p>3. in grande struttura di vendita: a) non alimentare b) alimentare</p>	<p>1. a) SCIA unica b) SCIA unica</p> <p>2. Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 90 giorni</p> <p>3. Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 180 giorni</p>		<p>D.Lgs. 59/2010 art. 65, co. 1; D. Lgs. 114/1998 - artt. 7, 8, 9, 17 co. 4</p>
25.	<p>Subingresso</p> <p>di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:</p> <p>1. settore non alimentare</p> <p>2. settore alimentare</p>	<p>1. Scia unica</p> <p>2. SCIA unica</p>		<p>D.Lgs. 59/2010 art. 65, co. 1; D.lgs. n. 114/1998, art. 26, co. 5</p>

1.12.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
26.	Installazione dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici 1. settore alimentare non 2. settore alimentare	1. SCIA unica 2. SCIA unica	Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.	D.Lgs. 114/1998 - art. 17 D.Lgs. 59/2010 - art. 67, co. 1)
27.	Subingresso dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici 1. settore alimentare non 2. settore alimentare	1. Scia unica 2. SCIA unica	Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.	D.Lgs. 114/1998 - art. 17 e art. 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 67, co. 1)

1.12.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Avvio dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. settore alimentare non 2. settore alimentare	1. SCIA unica 2. SCIA unica	Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.	D.lgs. n. 114/1998, art. 18; d.lgs. n. 59/2010, art. 68, co. 1
29.	Subingresso dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. settore alimentare non	1. Scia unica	Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.	D.lgs. n. 114/1998, art. 18 e art. 26, co. 5; d.lgs. n. 59/2010, art. 68, co. 1

	alimentare 2. settore alimentare	2. SCIA unica per settore alimentare		
--	---	--	--	--

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
30.	Avvio dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori 1. settore non alimentare 2. settore alimentare	1. SCIA unica 2. SCIA unica per settore alimentare		D.Lgs. 114/1998 - art. 19 D.Lgs. 59/2010 - art. 69, co. 1 e co. 5
	Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori	SCIA unica	La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP al Questore.	D.Lgs. 59/2010 - art. 69, co. 3
31.	Subingresso dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori 1. settore non alimentare 2. settore alimentare	1. Scia unica 2. SCIA unica		D.Lgs. 114/1998 - art. 19 e 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 69, co. 1 e co. 5

	Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori	SCIA unica	La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP al Questore.	
--	---	------------	---	--

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
32.	Avvio a) Contestuale alla concessione del posteggio b) Successivo alla concessione del posteggio	a) Autorizzazione-Silenzio assenso b) SCIA unica	Istanza previa concessione. ¹ Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10. ²	D. Lgs. 114/1998 - art. 28 co. 3 d. lgs. n. 42/2004, art. 52
33.	Subingresso	Scia unica		D. Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5 e 30, co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52

1

Se si opta per il regime autorizzatorio, l'istanza può essere contestuale a quella per la concessione. Diverso il caso se si applica la SCIA

2 Le attività di cui alla sottosezione 1.10 non sono compatibili col commercio su aree pubbliche (vedi art. 30 d.lgs. 114/1998 e TULPS)

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
34.	Avvio	SCIA unica³ Autorizzazione	Si applica, in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10.	D. Lgs. 114/1998 - art. 28, co. 4 d. lgs. n. 42/2004, art. 52
35.	Subingresso	Scia unica		D. Lgs. 114/1998 art. 26, co. 5 e 30 co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52

2.4 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
36.	Avvio a) Contestuale alla concessione del posteggio b) Successivo alla concessione del posteggio	a) Autorizzazione Silenzio assenso b) SCIA unica Autorizzazione	Istanza previa concessione La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza e la SCIA deve essere trasmessa a cura del SUAP alla ASL. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10.	D. Lgs. 114/1998 - art. 28 co. 3 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
37.	Subingresso	SCIA unica	Con le modalità di cui all'articolo 19-bis	D. Lgs. 114/1998 - art. 26, co. 5 e 30, co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52

³ Alcune Regioni già applicano la SCIA, ma vale il principio della prevalenza del regime più semplificante

⁴ Se si opta per il regime autorizzatorio, l'istanza può essere contestuale a quella per la concessione. Diverso il caso se si applica la SCIA

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Linee guida applicativa del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari pubblicate sulla G.U. 26 maggio 2010.

2.5 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
38. Avvio	SCIA unica ⁵ Autorizzazione	La notifica sanitaria deve essere presentata come allegato alla SCIA unica e deve essere trasmessa a cura del SUAP alla ASL. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.	D. Lgs. 114/1998 - art. 28, co. 4 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
39. Subingresso	SCIA unica	Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.	D. Lgs. 114/1998 art. 26, co. 5 e 30 co. 1 d. lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

⁵ Alcune Regioni già applicano la SCIA, ma vale il principio della prevalenza del regime più semplificante

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
40.	a) Apertura b) Trasferimento c) Ampliamento d) Subingresso	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>D. Lgs. 59/2010 – art. 64, co. 1, art. 65, co. 1</p> <p>D. Lgs. 114/1998 - art. 7 e art. 26, co. 5</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86;</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	a) Comunicazione b) Autorizzazione	<p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica.</p> <p>b) L'istanza deve essere presentata al Comune competente nell'ambito della SCIA unica</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in</p>	<p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p>

			precedenza.	
--	--	--	-------------	--

3.1 Altre attività di somministrazione (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
41.	Attività di somministrazione al domicilio del consumatore Avvio Subingresso Ampliamento	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato . Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10 .	L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. a) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1 e 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
42.	Avvio Subingresso Ampliamento di superficie di dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato . Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10 . La SCIA svolge anche la funzione di	L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. c) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1 e 2, 7 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931),

			autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Comunicazione b) Autorizzazione	a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza deve essere presentata al Comune competente nell'ambito della SCIA unica. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013
43.	Avvio Subingresso dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, co. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato. Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Se l'attività prevede anche un' occupazione di suolo pubblico , è necessaria la relativa concessione.	D.P.R. n. 235/2001 - art. 2 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1, 2 e 7 L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. e) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931) D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)

			(periodo eliminato) ⁶	
	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica.</p> <p>b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	<p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B;</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
44.	<p>a) Avvio</p> <p>b) Subingresso</p> <p>c) Ampliamento della superficie</p> <p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e <u>circoli non aderenti</u> ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e <u>che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</u></p>	SCIA Unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>D.P.R. n. 235/2001 - art. 3, co. 1</p> <p>D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1</p> <p>L. 287/1991 - art. 3, co. 6, lett. e)</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931)</p> <p>D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p>

⁶ Il REC è soppresso dal 1998 ed anche il requisito professionale non è più necessario a seguito del D. Lgs 147/2012.

	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Comunicazione b) Autorizzazione</p>	<p>La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	<p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p>
45.	<p>a) Avvio b) Subingresso c) Ampliamento della superficie</p> <p>dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>L. 287/1991 e s.m.i. - art. 3, co. 6, lett. g) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1, 2 e 7</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>d.lgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63</p> <p>Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931)</p> <p>D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p>
	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) Comunicazione b) Autorizzazione</p>	<p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> <p>In caso di subingresso, gli adempimenti di</p>	<p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p>

	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione		cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumore superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
46.	a) Avvio b) Subingresso c) Ampliamento della superficie⁷ delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	<p>L. 287/1991 e s.m.i. - art. 3, co. 6, lett. h D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 1, 2 e 7.</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>d.lgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63</p> <p>Art. 86 TULPS (R.D. n. 773/1931)</p> <p>D.p.r. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p>

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
47.	Strutture ricettive	SCIA	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.	Art. 86 del TULPS

⁷

Non sembra ragionevole l'ipotesi di ampliamento di superficie di un mezzo di trasporto pubblico

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			<p>L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti in relazione alla dimensione e alla tipologia della struttura e delle attività ivi esercitate.</p>	
48.	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività	SCIA previa concessione demaniale	<p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti in relazione alla dimensione e alla tipologia della struttura e delle attività ivi esercitate.</p>	Art. 86, co. 1, 2 TULPS
49.	Somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.</p> <p>Con le modalità di cui all'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990, si applicano i regimi amministrativi previsti per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione. 1.10.</p>	<p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</p> <p>Dlgs. n. 504 del 1995, articoli 29 e 63</p>
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica.</p> <p>b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990.</p>	L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>			

5 ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
50.	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) La comunicazione deve essere presentata al Comune.</p> <p>b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p>	<p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B;</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
51.	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza o al chiuso, con capienza pari o inferiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di</p>	<p>SCIA asseverata</p>	<p>La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per le verifiche.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del</p>	<p>Art. 80, 141 co.1 TULPS</p> <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B;</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

	<p>utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>		<p>parere e del sopralluogo della commissione di vigilanza.</p> <p>Qualora si tratti di Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m² con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, deve essere allegata la SCIA prevenzione incendi.</p>	
52.	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</p>	<p>Art. 80, 141 co.2 TULPS</p> <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013</p>
53.	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività con</p>	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione</p>	<p>Art. 80, 141 co.2 TULPS</p> <p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B;</p>

	<p>capienza superiore a 200 persone.</p> <p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>		<p>asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2, come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>Qualora si tratti di Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m² con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.</p>	<p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>DPR 151/2011 – punto 65 dell'Allegato I.</p>
54.	<p>Spettacolo viaggiante</p> <p>a) Fino a 200 persone</p> <p>b) Oltre le 200 persone</p>	<p>a) SCIA asseverata</p> <p>b) Autorizzazione previo parere della Commissione di cui all'articolo 80 TULPS.</p>	<p>b) L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo⁸.</p> <p>Se l'attività prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>l. n. 337/1968;</p> <p>artt. 69, 80TULPS</p>
	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p>a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica.</p> <p>b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p>	<p>L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B;</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

⁸ Non c'è più la commissione di pubblico spettacolo e l'art. 80TULPS si applica solo nel caso di allestimenti temporanei (tipo circhi, luna park, ecc)

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
55.	Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	SCIA unica	La SCIA va presentata al SUAP Successivamente al rilascio dell'Istanza, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Art. 86 del TULPS (r.d. n. 773/1931) e art. 19, co. 1, n. 8 del d.p.r. n. 616/1977
	Nulla Osta per ciascun apparecchio	Autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi.	L'istanza va presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite del SUAP In ogni caso, per avviare l'esercizio della macchina, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	Art. 38 co 1, L. 388/2000
	SCIA prevenzione incendi per locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 m ² a qualunque attività destinati, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011	SCIA asseverata	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	D.P.R. n. 151/2011
56.	Esercizio con apparecchi che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a	Autorizzazione	L'istanza è presentata al Questore per il tramite del SUAP	Art. 88 del TULPS (r.d. n. 773/1931) Per gli apparecchi VLT): art. 2, comma 2 quater,

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).		Successivamente al rilascio dell'Istanza, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In ogni caso, per avviare l'esercizio della macchina, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	D.L. 25 marzo 2010, n. 40, conv. nella legge n. 73/2010.
	SCIA prevenzione incendi per locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 m² a qualunque attività destinati, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011	SCIA	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di apertura, trasferimento o ampliamento e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	D.P.R. n. 151/2011

6.2 Esercizio di scommesse

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
57.	Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione	L'istanza va presentata al Questore per il tramite del SUAP . L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011,	Art. 88 del TULPS (r.d. n. 773/1931) D.P.R. n. 151/2011

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	

7 AUTORIMESSE

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
58.	Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA UNICA	Se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	d.P.R. n. 480 del 2001 d.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)
59.	Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque	SCIA unica	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente che la trasmette alla Autorità competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.; D.P.R. n. 59/2013. d.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
60.	a) Installazione ed esercizio di nuovo impianto b) Esercizio provvisorio c) Aggiunta carburanti in impianti esistenti	SCIA unica Autorizzazione-Silenzio assenso decorso 90 giorni	L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.	D.lgs. n. 32/1998 art. 1, co 1, co 2 e co 3
	Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione	In caso di presenza di lavaggio auto l'istanza per l' AUA deve essere presentata all'interno di una SCIA al Comune competente che la trasmette alla Autorità competente.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.; D.P.R. n. 59/2013.
61.	a) Trasferimento di titolarità b) Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità	Comunicazione Scia	Comunicazione al comune e, in caso di trasferimento di titolarità, il SUAP trasmette comunicazione alla regione e UTF entro 15 giorni.	D.lgs. n. 32/1998, art. 1, co 4 D. lgs. n. 32/1998, art.1, co. 6 e 6-bis

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: **MECCATRONICI**, CARROZZERIE, GOMMISTI

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Esercizio di attività di officine di autoriparazione: meccatronici , carrozzerie, gommisti	SCIA unica		Legge n° 224/2012; D.P.R. n° 558/1999, art. 10; D.Lgs. 112/1998, art. 22; D.P.R. n° 387/1994; Legge n° 122/1992
	Impatto acustico a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Comunicazione b) Autorizzazione	a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013
	a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti c) se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011	SCIA unica	La Scia contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF	DPR 151/2011 - punti 53 e 54 dell'Allegato I
	Emissioni in atmosfera in caso di verniciatura con uso di vernici non superiore a 20 kg/giorno	Autorizzazione/Silenzi o assenso decorsi 45 gg	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni , è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013, art. 7.
	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di verniciatura con uso di vernici superiore a 20 kg/giorno	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione precedente convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza.	D.lgs. n. 152/2006, art. 269; D.P.R. n. 59/2013, art. 7.
	2.	Officine di autoriparazione: meccanici, elettrauto, carrozzerie, gommisti a) Subingresso	Comunicazione	In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)	SCIA		Art. 2, co. 2, 3, 4 l. n. 174/2005; art. 10, co. 2, d.l. n. 7/2007, conv. L. n. 40/2007.
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 m3 al momento di massima attività per a) apertura b) trasferimento di sede	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124; D.P.R. n. 59/2013, art. 3, 4.
63.	Attività di estetista	SCIA		Artt. 2, 4, commi 5 e 6; art. 10, co.1, l. n. 1 del 04/01/1990; d.l. n. 7/2007, art. 10, co.2, conv. L. n. 40/2007.

11 PANIFICI

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
64.	a) Apertura b) Trasferimento c) Trasformazione	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato.	D.L. n. 223/2006, art. 4, c. 2, conv. in L. n. 248/2006 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di consumo di farina non superiore a 1500 kg/g	Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 45 gg	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni , è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013, art. 7.
	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di consumo di farina superiore a 1500 kg/g	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione precedente convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza.	D.lgs. n. 152/2006, art. 269; D.P.R. n. 59/2013, art. 7.
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124; D.P.R. n. 59/2013.
	Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011	SCIA	L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	d.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)

12 TINTOLAVANDERIE

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
65.	Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica	SCIA		Legge n. 84/2006 D.Lgs. n. 59/2010, art. 79
	Utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011	SCIA	La Scia contiene la SCIA prevenzione incendi Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	punto 74 dell'Allegato I al DPR 151/2011)
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124; D.P.R. n. 59/2013.
	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso	Autorizzazione/Silenzio assenso decorsi 45 gg	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni , è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
66.	Avvio dell'attività	Comunicazione		d. lgs 112/1998, art. 164, comma 1, lettera f)

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011	SCIA UNICA	L'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi che deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)
Scarico di acque reflue industriali	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.; D.P.R. n. 59/2013.
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg	Autorizzazione/Silenzi o assenso decorsi 45 gg	L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni , è presentata al Comune competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	D.lgs. n. 152/2006, art. 272, co. 2 e Allegato IV alla Parte V, parte II; D.P.R. n. 59/2013
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera per Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg	Autorizzazione	L'istanza per l'AUA è presentata al Comune competente, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione precedente convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza.	D.lgs. n. 152/2006, art. 269; D.P.R. n. 59/2013.
Impatto acustico a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	a) Comunicazione b) Autorizzazione	a) La comunicazione deve essere presentata nell'ambito della SCIA unica. b) L'istanza è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	L. n. 447 del 1995, articolo 8; D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

14 ALTRE ATTIVITÀ

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Locali di stallaggio	SCIA	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 Tulps.	art. 86, co. 1, secondo periodo TULPS D.p.r. n. 616/1977 - art. 19, co. 4
2.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	È necessario prima dell'avvio delle attività trasmettere al Comune la certificazione degli impianti	Art 7 DM 37/2008 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
3.	Autoscuole	SCIA		D.Lgs. n° 285/1992, art. 123; D.M. n° 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"; D.M. n° 146/2008, art. 42; Eventuali Regolamenti Provinciali
4.	Scuole nautiche	SCIA		D.Lgs. n° 285/1992, art. 123; D.M. n° 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"; D.M. n° 146/2008, art. 42; Eventuali Regolamenti Provinciali
5.	Centri di revisione di veicoli a motore	SCIA	Se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato.	D. Lgs.n. 285/1992, art. 80, co.8; D. Lgs. n. 112/1998, art 105, co. 3 D.P.R. n. 151/2011 (Allegato I, punto 69)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
6.	Facchinaggio	SCIA	La SCIA va presentata alla Camera di commercio per il tramite del SUAP.	Art. 10, co. 3, d. l. n. 7/2007 conv. L. n. 40/2007; L. 57/2001, art. 17; D.M. 221/2003 D.Lgs 59/2010, art. 72
7.	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	La comunicazione per le industrie insalubri è presentata ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni a firma di tecnico abilitato .	Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/34) Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 D.P.R. 317/96 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"
	Titolo abilitativo per l'esercizio di una stalla di sosta	SCIA	La SCIA è presentata al Comune competente, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.	<u>D.P.R. 320/1954 art. 17</u>
8.	Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	SCIA	La Scia è presentata alla Camera di Commercio per il tramite del SUAP	D.L. 7/2007, art. 10, co 3 Art. 7, D.P.R. n 558/1999 D.Lgs. 112/1998, art. 22, co 3, b) D.M. 274/1997 L. 82/1994

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
9.	Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)	SCIA unica	SCIA unica di competenza del Comune con verifica da parte dell'ASL In presenza di un asilo nido con oltre 30 persone, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'allegato I al DPR 151/2011, l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.	Norme regionali Regolamentazione comunale punto 67 dell'Allegato I al DPR 151/2011
10.	1. Agenzie di pubblici incanti 2. Agenzie matrimoniali 3. Agenzie di pubbliche relazioni	Comunicazione	Comunicazione al Questore per il tramite del SUAP	Art. 115, co. 1-5, TULPS
11.	Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti	Autorizzazione	L'istanza è presentata al Questore per il tramite del SUAP	Art. 115, co.6, TULPS
12.	Altre agenzie d'affari	Comunicazione	La Comunicazione è presentata al Comune	Art. 115, TULPS D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

Ulteriori contributi regionali relativi ad Edilizia e Urbanistica

ARTICOLO 3, comma 1, DEL DECRETO (RECANTE MODIFICAZIONI AL DPR N. 380/2001)

A. All'art. 3, comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

“0a) all'art. 3:

- 1) Alla **lettera b)**, dopo le parole “e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”, sono aggiunte le seguenti: “urbanisticamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 23-ter”;
- 2) la **lettera e)** è sostituita dalla seguente:
“e) “interventi di nuova costruzione”, la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6). Sono comunque da considerare interventi di nuova costruzione.”;
- 3) La **lettera e.1)** è soppressa;

B. All'art. 3, comma 1, lettera c), che introduce il nuovo articolo 6-bis (interventi subordinati a CILA), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“ Se per lo svolgimento di un intervento edilizio soggetto a CILA sono necessarie altre SCIA, CILA, comunicazioni, attestazioni, osservazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica CILA allo Sportello unico. (Nel caso in cui l'intervento edilizio oggetto di CILA è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 3)”.

C. All'art. 3, comma 1, lettera f), punto 2), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino parti strutturali dell'edificio **o comportino modifiche delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti;**”;

D. All'art. 3, comma 1, lettera f), punto 6), le parole “dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 23” sono sostituita dalle seguenti “dall'ultimo periodo del comma 01 dell'art. 23”;

E. NOTA all'articolo 3., comma 1, lettera g): La lettera g) comporta una completa modifica dell'oggetto **dell'articolo 23**, passandosi dalla disciplina della Dia (ora SCIA) alla disciplina della sola SCIA alternativa al PdC. Tale operazione può essere solo in parte condivisa, in quanto, se è apprezzabile la riduzione del numero dei regimi giuridici con la soppressione della DIA edilizia, è necessario, di conseguenza, che le disposizioni dell'articolo 23 siano riferite alla disciplina della SCIA in generale e non solo ai casi in cui la stessa sia alternativa al PdC. Più in particolare:

- Se è **positivo**:
 - che il **nuovo comma 01** elenchi puntualmente i casi di SCIA alternativa al permesso di costruire,

- e che il **comma 1** continui a prevedere per questi interventi, prudentemente, la necessità che i lavori siano iniziati solo dopo 30 gg dalla presentazione della SCIA;
- **tuttavia:**
 - nel **comma 1** e nel **comma 1-ter** occorre comunque eliminare ogni equivoco sulla soppressione del regime della DIA e pertanto sostituire le parole “denuncia di inizio attività” con “ segnalazione certificata di inizio attività”,
 - occorre comunque abrogare il **comma 1-bis**, che presenta una disciplina ormai incompatibile con il principio della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990,
 - I restanti commi (da 1-ter a 7) costituiscono la disciplina procedurale della SCIA (e non solo delle fattispecie in cui la Scia è alternativa al PdC) e, di conseguenza, dovrebbero costituire un articolo autonomo;

F. All’art. 3, comma 1, la **lettera h)** è sostituita dalla seguente:

“h) all’art. 23-bis:

1) **il comma 1** è sostituito dal seguente:

“Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 **l’interessato può richiedere** allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, **prima della presentazione della segnalazione, ovvero** presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. **In tali casi trova applicazione quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, primo periodo, della legge n. 241 del 1990.**”;

2) **il comma 2** è soppresso;

3) **al comma 3**, le parole: “articolo 6, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo6-bis”;

G. **NOTA** All’art. 3, comma 1, dopo la lettera p) occorre inserire una **lettera p)-bis** per inserire dopo l’articolo 37 una disposizione che stabilisca la disciplina sanzionatoria della CILA, nel caso di interventi eseguiti in difformità dalla CILA, e che disciplini l’accertamento di conformità. Tale disciplina appare indispensabile laddove la CILA, applicandosi agli interventi di restauro e risanamento conservativo “leggero” e divenendo il procedimento abilitativo “residuale” trova ampia per interventi anche rilevanti. Appare adeguato prevedere una disciplina sanzionatoria del tutto analoga a quanto previsto dall’articolo 37 per la SCIA.

TABELLA A

SEZIONE II – EDILIZIA

n. 5 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - prima colonna. Nel primo e nel secondo periodo, dopo le parole “qualora riguardino parti strutturali dell’edificio” sono aggiunte le seguenti “o comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso”.

nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 - terza colonna. Le parole “l’istanza è presentata al Comune” sono sostituite con le seguenti: “L’istanza è presentata allo sportello unico”

n. 10 - terza colonna. Occorre ripetere il testo presente nel numero precedente.

n. 19 Nuova costruzione (clausola residuale). Occorre eliminare la voce n. 9 , in coerenza con la (proposta) eliminazione della clausola residuale secondo cui costituisce nuova costruzione ogni intervento diverso dalla MO, MS, RRC e RE, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e)1, del DPR n. 380 del 2001 (vedi l’emendamento A. 2 all’articolo 3 del decreto.)

n. 33 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura). Tali parole sono dalle seguenti “Serre fisse anche in muratura”. Il testo seguente della prima colonna è sostituito dal seguente: “Serre fisse funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” “Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - che presentano strutture fisse permanenti”.

Paragrafo 1.2 da n. 59 a n. 74 - terza colonna in tutte le voci dopo la parola “SCIA” inserire la parola “CILA” (in quanto il principio di concentrazione dei regimi giuridici (art. 19-bis) opera anche in caso di CILA, come ricorda la stessa rubrica del paragrafo).

Paragrafo 1.3 da n. 75 a n. 90 - terza colonna. Occorre chiarire che, per effetto della modifica all’articolo 5, comma 3, (prevista dall’art. 3, comma 1 lettera a) 2), del decreto) è sempre lo sportello unico ad acquisire tutti gli atti presupposti, anche in caso di attività edilizia completamente libera.

Per quanto concerne **le modifiche relative agli articoli 22 e 24 del DPR n. 380** come previste nell'art. 3, comma 1, lettere f) ed i) **nonché i contenuti di cui alla Tabella A** si segnalano le proposte di affinamento e raccordo di seguito riportate, da inserire in sede di Intesa:

- a) **Con riferimento alle modifiche relative all'art. 22 (SCIA)** si evidenzia innanzitutto che, mentre nella nuova disciplina della CILA è stata prevista la documentazione da produrre a corredo, per la SCIA nulla viene stabilito e neppure viene fatto rinvio alla modulistica unificata di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 126/2016. Pertanto si ritiene **necessario inserire tale apposito raccordo**, onde evitare disfunzioni applicative.
- Inoltre, **si ritiene necessario, al fine della concreta operatività della relativa procedura, prevedere un esplicito raccordo del vigente comma 6 dell'art. 22** (non interessato da modifiche) **con l'art. 23 bis del DPR 380 e con l'art. 19 bis della L. n. 241/1990**, contenente le modalità di acquisizione delle autorizzazioni o pareri prescritti nel caso di immobili soggetti a vincoli o comunque prescritti come preventivi necessari per l'intervento edilizio. Infatti il menzionato art. 23 bis non è stato coordinato con le nuove sopracitate disposizioni introdotte nell' art. 19 bis della L. n. 241 introdotto dal D.lgs 126/2016.
- b) **Con riferimento alle modifiche concernenti l'articolo 24**, relative al **certificato di agibilità e volte a sostituirlo con il nuovo istituto della "segnalazione certificata di agibilità"** (SCA) si segnala che, in luogo dell'introduzione di tale segnalazione - comunque assimilabile alla SCIA (desumibile dal rinvio all'art. 19, comma 6 bis, della L. n. 241 previsto nel nuovo comma 6 dell'art. 24 a riferimento)- sarebbe stato più semplice ed efficace far conseguire l'effetto di legittimazione dell'utilizzo delle costruzioni dalla "comunicazione di fine dei lavori", che è comprensiva delle attestazioni di conformità e della documentazione prevista nel relativo co. 5. Inoltre si fa presente che, a fronte della oggettiva inadeguatezza della **sanzione pecuniaria** prevista **nel comma 3** (da 77 a 464 euro), **si propone di introdurre una maggiorazione** di tali misure per assicurare effetti deterrenti (nell'art. 37, comma 9, della legge Regione Liguria n. 16/2008 e s.m. sulla Disciplina dell'attività edilizia già stabilito che tale sanzione sia variabile da euro 1.033,00 a euro 2.400).
- c) Con riferimento ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, lettera I) che sostituisce l'articolo 24 del DPR 380 per introdurre la **segnalazione certificata di agibilità**, **si suggerisce ,in sostituzione del comma 7 che rimette alle Regioni e ai Comuni la disciplina delle modalità dei controlli, di inserire le seguenti disposizioni già in vigore in alcune Regioni, al fine di garantire l'omogeneità di tali controlli in tutte le Regioni e i Comuni:**

"7. Relativamente alle SCIA presentate ai sensi del comma 1 i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, comunica all'interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 e nel rispetto dei termini di cui al comma 7 decorrenti dalla data di comunicazione della sottoposizione a controllo.

7 bis. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con

variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui all'articolo 40, nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni."

d) Con riferimento alla TABELLA A:

- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 2** "manutenzione straordinaria leggera", **si chiede di esplicitare nella terza colonna concernente la concentrazione di regimi amministrativi il riferimento alla "CILA differita"** ex art. 23 bis comma 3, del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e art. 19 bis, comma 3, della L. n. 241/1990 e s.m. e i.;
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 3** "manutenzione straordinaria pesante", **si chiede di esplicitare nella terza colonna concernente la concentrazione di regimi amministrativi il riferimento alla "SCIA differita"** ex art. 23 bis del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e art. 19 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;
- Relativamente alle attività di cui ai **PUNTI 4 e 5** "restauro e risanamento conservativo leggero e restauro e risanamento conservativo pesante", **si chiede di inserire nella terza colonna rispettivamente i medesimi riferimenti di cui al PUNTO 2 e di cui al PUNTO 3;**
- Relativamente alle attività di cui ai **PUNTO 6** "ristrutturazione edilizia cd. semplice o leggera", si chiede di:
 1. a pagina 49 **nella prima colonna** nella parte concernente "Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge" **nella fattispecie di cui alla prima alinea eliminare la parola "non"** in quanto in base al vigente art. 3, comma 1, lett. d) vi rientrano gli interventi di ricostruzione di edifici o parti di essi anche previa demolizione;
 2. **nella terza colonna concernente la concentrazione di regimi amministrativi esplicitare il riferimento alla "SCIA differita"** ex art. 23 bis del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e ex art.19 bis, comma 3, della L.n. 241/1990 e s.m.e i.;
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 7** "modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa", **si chiede di inserire nella terza colonna i medesimi riferimenti di cui al PUNTO 2;**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 8** "ristrutturazione edilizia cd. pesante", **si chiede di:**
 - 1) **Eliminare dalla prima colonna la fattispecie "non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente" in quanto la stessa appare estranea alla nozione di ristrutturazione pesante di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del TUE e rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia leggera di cui al Punto 6;**
 - 2) **inserire nella seconda colonna relativa al regime amministrativo in luogo del riferimento all'Autorizzazione/silenzio-assenso il riferimento al permesso di costruire/silenzio-assenso;**
 - 3) **sostituire nella terza colonna la parola "autorizzazione" con "permesso di costruire";**

- 4) come segnalato a pag. 45 del parere del Consiglio di Stato, **sostituire nella quarta colonna l'erroneo riferimento normativo "all'art. 22, comma 3, lettera a)" con l'esatto riferimento "all'art. art 23, comma 01, lettera a);**
- Relativamente alle attività di cui a **PUNTI 9 e 10** "nuova costruzione di manufatto edilizio e nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo", **si chiede di inserire nella seconda colonna** relativa al regime amministrativo in luogo del riferimento all'Autorizzazione/silenzio-assenso **il riferimento al permesso di costruire/silenzio-assenso e nella terza colonna sostituire la parola "autorizzazione" con "permesso di costruire";**
 - Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 11** "ampliamento fuori sagoma", **si chiede:**
 - 1) Come segnalato nel parere del Consiglio di Stato a pag. 44 **di specificare l'espressione "fermo restando per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla "lettera e.6)" presente nella colonna 1** in modo da **chiarire che gli ampliamenti fuori sagoma previsti dai vigenti strumenti urbanistici e che comportino incrementi volumetrici non superiori al 20% della volumetria degli edifici esistenti per finalità di miglioramento funzionale non sono da considerare concretanti interventi di nuova costruzione in quanto rientranti nella nozione di pertinenze di cui alla ridetta lettera e.6);**
 - 2) **inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui al Punto 8 e limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
 - Relativamente alle attività di cui ai **PUNTI 12 e 13** "interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e realizzazione di infrastrutture e impianti", **si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
 - Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 14** "installazione di torri e tralicci", **si chiede di inserire nella quarta colonna concernente i riferimenti normativi il richiamo all'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003 e s.m. recante la disciplina speciale in materia di impianti di teleradiocomunicazioni;**
 - Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 15** "manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi", **si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
 - Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 16** "manufatti leggeri in strutture ricettive", **si chiede di inserire nella prima colonna le parole "all'aperto" e di specificare nella seconda colonna che l'installazione di tali manufatti rientra nell'attività libera se ed in quanto sia conforme alla normativa regionale di settore;**
 - Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 17** "realizzazione di pertinenze", **si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
 - Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 18** "depositi e impianti all'aperto", **si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**

- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 19** “nuova costruzione”, **si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 20** “ristrutturazione urbanistica”, **si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui ai Punti 8 e 9 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 30** “CILA (clausola residuale)”, **si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui al Punto 2 (CILA differita);**
- Relativamente alle attività di cui ai **PUNTI 31, 32, 33, 34 e 35**, fattispecie soggette a CILA **si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui al Punto 2 (CILA differita);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 35** “varianti in corso d'opera e permessi di costruire”, si segnala:
 - 1) **nella seconda colonna concernente il regime amministrativo nonché nella terza colonna concernente la concentrazione di regimi amministrativi che erroneamente sono stati inseriti i riferimenti alla CILA, invece che gli esatti riferimenti alla SCIA** di cui all'art. 22, comma 2, del DPR 380, come in tal senso evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere a pag. 44;
 - 2) **nella terza colonna esplicitare il riferimento alla SCIA differita** ex art. 23 bis del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e ex art. 19 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 36** “varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali”, **si chiede di inserire i medesimi riferimenti di cui al Punto 3 (SCIA differita)**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 37 e 38** “varianti in corso d'opera che presentano i caratteri delle variazioni essenziali e varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico” **si chiede di inserire le modifiche già formulate con riferimento alle attività di cui al Punto 8 limitatamente alle osservazioni di cui punti 2) e 3);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 39** “mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica” **si chiede di inserire i riferimenti al permesso di costruire come già richiesto in relazione alle attività di cui al Punto 8 limitatamente alle osservazioni di cui ai punti 2) e 3);**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 40** “permesso di costruire in sanatoria” **si chiede di:**
 - 1) **inserire i riferimenti al permesso di costruire come già richiesto in relazione alle attività di cui al Punto 8 limitatamente alle osservazioni di cui ai punti 2) e 3);**
 - 2) **a pag. 70 nella prima colonna** nella parte concernente “Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge” alla **prima alinea sostituire l'erroneo riferimento “22, comma 3” (ABROGATO dall'art. 3, lett. f) punto 4 dello Schema di D.Lgs) con l'esatto riferimento “23, comma 01” ;**
- Relativamente all'attività di cui al **PUNTO 41** “SCIA in sanatoria” **si chiede di:**
 - 1) **inserire i riferimenti alla SCIA differita”** come specificato nel Punto 3 ex art. 23 bis del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. e art. 19 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;
 - 2) **Aggiungere nei riferimenti normativi della quarta colonna, dopo l'art. 37 il “comma 4”.**

I. Disciplina generale della comunicazione preventiva, (cfr. anche parere del Consiglio di Stato) attraverso le seguenti modifiche:

All' art 2 si propongono le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 si propone di inserire i seguenti comma:

“1 bis. Le attività per le quali sussiste un pubblico interesse alla conoscenza da parte dell'amministrazione sono sottoposte al regime amministrativo della comunicazione. Alla comunicazione possono essere allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari”.

b) Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo, per coordinarlo con il comma 1 bis.

c) sostituire il comma 5 con il seguente;

“5. Per l'avvio delle attività **per le quali** la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l'attività può essere **avviata** solo dopo la presentazione della comunicazione all'amministrazione competente o allo Sportello Unico”.

Di conseguenza all'art. 1 comma 1 si ritiene opportuno sopprimere la parola “mera”.

II. Principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e di ragionevolezza e proporzionalità.

Si chiede di inserire il richiamo a tali principi al comma 1 dell' art. 1

Dopo la parola “provvede” inserire le seguenti:

“nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità”.

~~4.L'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, può essere vietato o sottoposto a limitazioni esclusivamente per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8 comma 1, lettera h) del decreto legislativo 59/2010 s.m.i., nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.~~

III. Attività non elencate in tabella

Si ritiene opportuna una riformulazione del comma 2 dell' art. 2, al fine di assicurare maggiore chiarezza alla disposizione.

“2. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, ~~ricondono in ragione delle loro specificità territoriali~~, le attività non elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti e le pubblicano ~~ma che possono essere ad esse ricondotte sul proprio sito istituzionale~~”.

Si segnala, comunque, che ad una prima disamina risultano incomplete le attività della tabella A, nonché le relative vicende giuridiche (es. subingresso, trasferimento,...), con il rischio di creare disomogeneità tra le Amministrazioni, in attesa del Decreto del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, per il completamento / aggiornamento delle tabelle.

IV. Completamento e aggiornamento della ricognizione

Al fine di pervenire ad una ricognizione dei regimi di cui alla tabella A il più completa possibile, agevolando così le attività dei cittadini e delle imprese, si propone di riformulare il comma 6 nel seguente modo:

“6. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della legge n.124 del 2015, la tabella A viene integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs 281/1997, si procede periodicamente all’aggiornamento, al completamento ed alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute. ~~e con disposizioni integrative e correttive, qualora necessarie, come previsto dall’articolo 5 comma 3 della legge 124/2015”.~~

IV. Livelli ulteriori di semplificazione

Non come condizione ai fini dell’intesa, ma come opportunità di intervento, in merito all’articolo 6 dello schema di decreto si richiede di inserire dopo la lettera b) del comma 1, le seguenti:

b bis) al secondo comma dell’articolo 141 del R.D. 635/1940, dopo le parole “inferiore a 200 persone”, sono aggiunte le seguenti “il parere,”;

b ter) al secondo comma dell’articolo 141 del R.D. 635/1940, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i medesimi, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle necessarie asseverazioni, attestazioni o certificazioni di tecnici abilitati, presentata allo sportello indicato nell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990.”

b quater) all’articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, al secondo periodo del primo comma, le parole “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,” sono soppresse e le parole “sportello unico per le attività produttive o altro ufficio analogo” sono sostituite dalle seguenti “sportello indicato nell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990.”

b quinquies) all’articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al secondo periodo, le parole “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,” sono soppresse e le parole “sportello unico per le attività produttive o altro ufficio analogo” sono sostituite dalle seguenti: “sportello indicato nell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990.”

Al fine di salvaguardare le disposizioni normative regionali che prevedono interventi di semplificazione ulteriori rispetto a quelli inseriti nella tabella A, si ritiene di aggiungere un nuovo articolo.

Pertanto, dopo l’art. 6, è aggiunto il seguente:

“Art. 6 bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni normative statali, ma possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione”.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si rileva l'opportunità di **rilanciare in via immediata un confronto in sede tecnica in ordine agli interventi** di modifica degli artt. 90, 93 e 94 del dpr 380/2001 **in materia di sismica di cui all'All. A dell'Intesa in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016** che sono diretti a garantire, sulla base di un principio di proporzionalità, un **innalzamento del livello di tutela** rispetto al rischio sismico e più in generale della sicurezza statica degli edifici e delle infrastrutture, particolarmente per quelli di importanza strategica o rilevante, anche al di fuori delle zone ad alta o media sismicità.

Si segnala inoltre che, sebbene l'art. 3 non introduca modificazioni in materia di sismica, nella Tabella A - **sez.II - punti 1.1.47, 1.1.63 e 1.1.79**, il regime amministrativo indicato per gli *"interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità"* è la SCIA. Il riferimento normativo riporta l'art. 93 del dpr 380/2001 che prevede un preavviso scritto con il progetto a corredo. In proposito si osserva l'opportunità di **valutare l'impatto** sugli enti deputati al controllo di tale modifica del regime amministrativo.

SCHEMA DI DECRETO

Art.1 "Oggetto"

comma 2 - Glossario unico

Innanzitutto non si comprende il rapporto tra il glossario unico (e quindi la sua finalità) di cui all'art.1 da emanare a cura del MIT e la Tab. A di cui all'art. 2 e allegata allo schema di decreto legislativo che appaiono di identico contenuto. In secondo luogo detta forti perplessità la previsione di un "glossario unico" a regime e le disposizioni del d.lgs. che fa invece salve, in forza della competenza concorrente, le norme regionali.

Appare infine inopportuna la disposizione transitoria che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione di un glossario transitorio, fino all'adozione del glossario unico nazionale.

Art. 3 "Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia"

1. Abrogazione dell'obbligo di trasmissione della Comunicazione di inizio lavori (CIL)

Con riferimento a questa problematica si evidenzia un peggioramento complessivo della disciplina, in particolare diventa superfluo prevedere la durata della permanenza delle strutture temporanee (distinta tra 90/180 giorni) dato che non è possibile il controllo da parte del Comune del rispetto della disciplina stessa. Ciò ad esclusione dei casi in cui si tratti di occupazione di suolo pubblico. Con particolare riferimento alle serre stagionali realizzate in territorio rurale, al fine di recuperare il controllo, la loro installazione oggi soggetta a CIL dovrebbe essere portata a CILA.

Altro elemento negativo da sottolineare è che con l'eliminazione della CIL viene meno la verifica degli atti preliminari che il privato deve acquisire prima della realizzazione dell'intervento.

In altri termini viene sì meno l'adempimento relativo alla presentazione della CIL, ma di fatto rimangono le autorizzazioni preliminari all'inizio dei lavori quali ad es. l'autorizzazione paesaggistica o ambientali in genere, sanitarie, etc. che, in assenza di qualunque comunicazione, rischiano di essere ignorate dal privato.

2. Passaggio da SCIA a CILA

A fronte di una irrilevante semplificazione nel passaggio fra SCIA e CILA si rilevano invece delle criticità indotte da tale modifica; l'assenza di un procedimento codificato come invece previsto per la SCIA elimina la semplificazione del deposito finale a seguito di varianti in corso d'opera (possibile con la SCIA); pertanto ne consegue l'aggravio che per ogni variante in corso d'opera va presentata una nuova CILA.

3. Modulistica

Si segnalano le ricadute che tale provvedimento determinerebbe sulla modulistica unica che con grande impegno lo Stato e le Regioni hanno appena definito.

4. Agibilità

Si ritiene necessaria una modifica del comma 2 del novellato art. 24 per ricomprendere tra i soggetti tenuti alla presentazione della SCIA di agibilità anche i soggetti che hanno presentato una CILA

TABELLA A - Sezione II Edilizia
--

1.1.4 Restauro e risanamento conservativo (leggero)- Descrizione dell'attività: si ritiene necessario aggiungere dopo le parole "organismo edilizio" le parole "*sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio*"

1.1.6 Ristrutturazione edilizia cosiddetta semplice o leggera - Descrizione dell'attività - elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge - primo punto: l'affermazione: "*non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente)*" appare **in contrasto** con il contenuto della sezione 1.1.6 secondo cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono anche la demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente.

Descrizione dell'attività - elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge - ultimo punto: **tra i riferimenti normativi** andrebbe **inserito** l'art. 22, co. 1, lett. c) e l'art. 23 bis, co. 4.

1.1.7 Modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa – Descrizione attività: il richiamo a "*Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali*" non appare opportuno in quanto nel testo del DPR 380/2001 non se ne trova più menzione esplicita (a meno che l'attività non sia considerata tra quelle residuali soggette a CILA)

1.1.8 Ristrutturazione (cosiddetta pesante)

- Descrizione attività: dopo le parole "destinazione d'uso" aggiungere "*nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 (vedi art. 10, co. 1, lett. c)*"
- Descrizione attività - elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: aggiungere un punto 4 come di seguito indicato "*4. modifiche della sagoma di immobili vincolati*"

1.1.10 Nuova costruzione in esecuzione di uno strumento urbanistico attuativo Descrizione attività - elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: va aggiunto il riferimento agli interventi di cui all'art. 23, c.1, lett. c), cioè gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

1.1.26 Opere contingenti e temporanee - Si ritiene opportuno **fare un punto a parte per le opere contingenti e temporanee da rimuovere con termine superiore a 90 giorni**. Tali opere sono realizzabili previa presentazione di CILA ai sensi dell'art. 6bis, co. 1, D.P.R. n. 380/2001.

1.1.35 Varianti in corso d'opera a permesso di costruire - il regime per l'attività è stato erroneamente indicato come CILA anziché a SCIA. In alternativa è facoltà dell'interessato chiedere il rilascio del permesso di costruire.

INTEGRAZIONI COLONNA RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1.9 Nuova costruzione di manufatto edilizio - Nella colonna "Riferimenti normativi" aggiungere il riferimento all'art. 10, co. 1, lett. a) che subordina a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione

1.1.5. Restauro e risanamento conservativo (pesante) - Nella colonna “Riferimenti normativi” aggiungere il riferimento all'art. 22, co. 1, lett. c) che subordina a SCIA tali interventi

1.1.11, Ampliamento fuori sagoma

1.1.12. Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria

1.1.13, Realizzazione di infrastrutture e impianti

1.1.14, Torri e tralicci

1.1.5, Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzino o deposito

1.1.17, Realizzazione di pertinenze

1.1.18, Depositi o impianti all'aperto

1.1.19: Nuova costruzione (clausola residuale)

Nella colonna “Riferimenti normativi” aggiungere il riferimento all'art. 10, c.1, lett. a) che subordina tale intervento (in quanto definito "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. e) a permesso di costruire

1.1.20 Ristrutturazione urbanistica - Nella colonna “Riferimenti normativi” aggiungere il riferimento all'art. 10, co. 1, lett. b) che subordina gli interventi di ristrutturazione urbanistica a permesso di costruire.

1.1.31 Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) - Nella colonna “Riferimenti normativi” per maggiore chiarezza sarebbe opportuno richiamare anche l'art. 6, co. 1, lett. c)

1.1.32 Movimenti di terra non inerenti l'attività agricola - Nella colonna “Riferimenti normativi” per maggiore chiarezza sarebbe opportuno richiamare anche l'art. 6, co. 1, lett. d)

1.1.33 Serre mobili stagionali con struttura in muratura - Nella colonna “Riferimenti normativi” per maggiore chiarezza sarebbe opportuno richiamare anche l'art. 6, co. 1, lett. e)

1. Il comma 4 dell'art. 6-bis - la cui introduzione nel DPR 380/2001 è prevista con l'art. 3, comma 1 lett. c) della bozza di D. Lgs. – prevede, in maniera pienamente condivisibile, che le Regioni possano estendere la disciplina della CILA ad interventi ulteriori rispetto a quelli individuati dalla normativa statale.

La bozza di D. Lgs. non prevede analoga possibilità anche per le attività edilizie sottoposte a SCIA.

Si propone quindi di introdurre espressamente una disposizione che preveda per le Regioni tale possibilità, che oltretutto, in alcuni casi, non farebbe che confermare il contenuto di alcune leggi regionali in vigore, dove per la SCIA si prevedono fattispecie più ampie di quelle della normativa statale (facendo salvo il regime delle sanzioni penali).

2. Si rileva che la modifica del regime degli interventi sottoposti a SCIA, che si vorrebbe introdurre agli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001, non interviene sul comma 7 dell'articolo 22.

Pertanto, pur intendendo ampliare l'ambito di applicazione della SCIA, la bozza di D. Lgs non consente di superare l'attuale doppio regime autorizzatorio degli interventi previsti dal dpr 380/2001, in quanto resterebbe sempre la facoltà dell'interessato di ricorrere al permesso di costruire in alternativa alla SCIA.

Si ritiene che la scelta di non intervenire su tale disposizione possa in parte vanificare il processo di semplificazione.

Ciò anche in considerazione che la legge regionale umbra in vigore (l.r. 1/2015) già prevede la SCIA come obbligatoria, escludendo la possibilità per l'interessato di poter richiedere, in alternativa, il permesso di costruire.

La tabella A non è esaustiva di tutti i procedimenti (art. 1 commi 1 e 6) ad esempio in materia ambientale (v. bonifiche): come ci si comporta, in particolare rispetto alle attività non riconducibili a quelle corrispondenti elencate? E per quelle, invece, riconducibili alle elencate, sulla base di quali criteri le amministrazioni, anche regionali, potranno ricondurle a quelle presenti in tabella A?

La Tabella A, che rappresenta parte integrante del decreto, dovrebbe riportare lo specifico regime autorizzativo previsto dalle normative di settore: il decreto legislativo infatti, se non per le modifiche apportate dai successi art. 3, 4, 5 e 6, non modifica i contenuti delle norme di settore e i relativi adempimenti amministrativi.

Il punto 35 della tabella allegata allo schema di D.Lgs. prevede un regime autorizzativo (SCIA a efficacia differita) per determinati interventi di bonifica che non risulta tra quelli previsti dal D.Lgs. 152/06. Si propone una sostituzione con il procedimento di "*autorizzazione*";

Ai punti 44 e 60 della tabella c'è un refuso: si fa erroneamente riferimento a opere soggette a "DIA", da correggere con "VIA".

Nell'elenco riportato nella tabella allegata allo schema di D.Lgs. non figurano i procedimenti relativi alle telecomunicazioni e agli impianti di ascensori e, per quanto concerne gli impianti di carburanti, mancano alcuni procedimenti (es. il collaudo).

TERRE E ROCCE DA SCAVO:

Nella Sezione 2 Edilizia, al punto 44 la definizione dell'attività va modificata in: "Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggetta a VIA [erroneamente indicata VIA] o AIA. Tal punto va integralmente rivisto in base al DPR Terre e Rocce da Scavo approvato il 13 luglio 2016, che tra l'altro abroga completamente il DM 161/2012. Analogamente si deve procedere ai punti 60 e 76 della stessa tabella. In generale comunque il riutilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo non è limitato ai soli cantieri di VIA e AIA e vanno quindi previste tutte le categorie, tenendo conto delle tipologie di procedimento che il nuovo DPR prevede (comunicazione o autorizzazione). Peraltro nel caso di VIA il nuovo DPR non individua il comune come destinatario della istanza.

PARCHI

In ambito dei Parchi Regionali, soprattutto per quanto riguarda modalità e tempistiche previste dal Decreto relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche (necessarie nelle aree protette per qualunque trasformazione dei luoghi e degli edifici) da esprimere in sede di conferenza dei servizi, si evidenziano le difficoltà organizzative che l'attuale formulazione del Decreto potrebbe comportare:

- i parchi dovranno presenziare a tutte le conferenze di servizi (a titolo esemplificativo il parco Ticino riceve circa 400 richieste all'anno; il parco della Media Valle del Lambro circa 300), impegno problematico, se si considera la limitata dotazione di personale;
- i parchi dovranno convocare la commissione paesaggistica e rilasciare la conseguente autorizzazione entro 30 giorni contro gli attuali 60 giorni previsti per l'autorizzazione semplificata, che possono arrivare fino a un massimo di 120 giorni, in funzione della complessità del tipo di intervento in esame.

Si teme che per semplificare la procedura a carico del privato, non si tenga nel debito conto il prevedibile aggravio a carico dell'ente parco. Si suggerisce pertanto di considerare la conformità urbanistica e l'autorizzazione paesaggistica come atti preliminari alla convocazione della conferenza di servizi.

Si suggerisce, inoltre, di integrare l'art. "6 bis- Interventi subordinati a CILA" inserendo all'art. 3 comma c), nell'ultimo capoverso del c. 1, dopo " di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle norme dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle disposizioni contenute nel codice "

AREE PROTETTE

In riferimento alla Sezione II Edilizia punti n. 55, n. 71 e n. 87, nel rispetto di quanto già stabilito dalla normativa vigente (d.P.R n. 357/1997 e d.P.R. n. 120/2003) si ritiene necessario integrare l'attività "intervento in zone appartenenti alla rete "Natura 2000" con "o in prossimità delle stesse".

I comuni dovranno valutare in base alla localizzazione e natura degli interventi la necessità di coinvolgere l'ente gestore del/i Sito/i potenzialmente interessato/i.